

# **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ASSIMILABILI E PERICOLOSI**

**ATTO DELIBERATIVO DI COMPETENZA:  
CONSIGLIO COMUNALE N. 89 DEL 16.10.1995**

## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 Oggetto del regolamento**

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani, assimilabili e pericolosi come previsto dall'art. 8 del D.P.R. 10/9/1982, n. 915 relativamente alle fasi:

- a) Conferimento
- b) Raccolta
- c) Spazzamento
- d) Stoccaggio provvisorio
- e) Cernita
- f) Trasporto

Ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, nonché dell'art. 1, comma primo, della legge 29 ottobre 1987, n. 441.

### **Art. 2 Principi generali e criteri di comportamento**

L'intero ciclo dello smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse, sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:

- a) Deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- b) Deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- c) Devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
- d) Devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- e) Devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità e di efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti e recuperare da essi materiali ed energia;
- f) Devono essere favorite le forme organizzative e di gestione dei servizi al fine di limitare la produzione dei rifiuti.

Il Comune provvederà ad attuare raccolte differenziate intese al recupero di materiale ed energia anche con il coinvolgimento del cittadino-utente.

**Art. 3**  
**Rifiuti esclusi dalla disciplina del presente regolamento**

Il presente regolamento non si applica:

- a) Ai rifiuti radioattivi disciplinati dalle norme del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) Ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave;
- c) Alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli:
  - Materiali fecali;
  - Altre sostanze utilizzate nell'attività agricola.
- d) Agli scarichi disciplinati dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 (legge Merli) e successive modificazioni;
- e) Alle emissioni nell'aria, soggette alla disciplina di cui alla legge 13 luglio 1966, n. 615, ai suoi regolamenti di esecuzione e alle successive leggi;
- f) Agli esplosivi.

**Art. 4**  
**Definizione e classificazione dei rifiuti**

Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umane o da cicli naturali, abbandonato o destinato all'abbandono, così classificati:

- URBANI
- SPECIALI
- SPECIALI TOSSICO NOCIVI.

**Art. 5**  
**Attività di competenza del Comune**

Competono obbligatoriamente al Comune in regime di privativa le operazioni di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti classificati nelle seguenti categorie:

- Tutti i rifiuti urbani (rifiuti interni ingombranti e non ingombranti, rifiuti esterni, rifiuti pericolosi);
- I residui dell'attività del trattamento dei rifiuti, della depurazione degli affluenti, e della depurazione delle acque di scarico urbane;
- I rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani.

Detta attività viene svolta dal Comune mediante gestione diretta per l'operazione di spazzamento ed in appalto o concessione per le altre operazioni, nel rispetto dell'art. 8 del D.P.R. 10/9/1982, n. 915.

**Art. 6**  
**Attività di compet. dei produt. di rifiuti urbani e assimilabili**

Competono ai produttori di rifiuti urbani e di quelli ad essi assimilati tutte le attività di conferimento previste nel presente regolamento per detti rifiuti.

**Art. 7**  
**Obblighi dei produttori dei rifiuti speciali, tossici e nocivi**

Obblighi dei produttori dei rifiuti speciali, tossici e nocivi.

Allo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani, anche tossici e nocivi, sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori di rifiuti stessi direttamente o attraverso imprese o enti autorizzati dalla Regione.

## **Art. 8** **Rifiuti urbani**

Sono rifiuti urbani:

- 1) **RIFIUTI INTERNI NON INGOMBRANTI** provenienti dalle abitazioni o da altri insediamenti civili in genere, nonché quelli provenienti dalle aree di insediamenti industriali, artigianali, commerciali o di servizio oppure di ospedali, case di cura e simili, in cui si esplicano attività di carattere civile (uffici, mense, cucine, ecc.).

Tali rifiuti si definiscono **ordinari** qualora non presentino particolari caratteristiche.

- 2) **RIFIUTI INTERNI INGOMBRANTI** quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da insediamenti civili in genere nonché dalle aree degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali o di servizi oppure ospedali, case di cura e simili in cui si esplicano attività di carattere civile (uffici, mense, cucine e simili).
- 3) **RIFIUTI ESTERNI** cioè quelli di qualsiasi natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico ovvero sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei fiumi o dei fossi.
- 4) **RIFIUTI PERICOLOSI** ( solitamente interni e non ingombranti) come indicati al paragrafo 1.3 della deliberazione 27/7/84 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 915 del 1982 e precisamente:
  - pile e batterie;
  - prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F";
  - prodotti farmaceutici.

## **Art. 9** **Rifiuti speciali**

Per rifiuti speciali si intendono:

- 1) residui derivanti da lavorazioni industriali, quelli derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi che non siano dichiarati assimilati ai rifiuti urbani;
- 2) i rifiuti provenienti da ospedali, case di cura ed affini, non assimilabili a quelli urbani;
- 3) i materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi, i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- 4) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- 5) i residui dell'attività di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla depurazione degli affluenti.

## **Art. 10** **Rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani**

Sono rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 39 della L. 22/8/94, n. 146:

- 1) i rifiuti speciali indicati al n. 1, punto 1.1.1, lettera a) della deliberazione del 27/7/84 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 10/9/82, n. 915, e precisamente quelli che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito a titolo esemplificativo:
  - imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);

- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
  - sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets (pedane di legno);
  - accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzata e simili;
  - frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
  - paglia e prodotti di paglia;
  - scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
  - fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
  - ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
  - feltri e tessuti non tessuti;
  - pelle e simil-pelle;
  - gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
  - resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
  - rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982;
  - imbottiture, isolanti termici ed acustici da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
  - moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
  - materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
  - frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
  - manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
  - nastri abrasivi;
  - cavi e materiali elettrico in genere;
  - pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
  - scarti in genere della produzione di alimenti, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
  - scarti vegetali in genere (erbe, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);
  - residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.
- 2) Gli accessori per l'informatica.

### **Art. 11** **Rifiuti speciali tossico nocivi**

Si intendono rifiuti tossico nocivi quelli che contengono o sono contaminati dalle sostanze elencate nell'allegato al D.P.R. n. 915/82, come definito al paragrafo 1.2 della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27/7/84, in qualità e/o concentrazione tale da presentare un pericolo per la salute e per l'ambiente.

## **TITOLO II**

### **NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI E ASSIMILATI**

#### **Art. 12**

##### **Definizione della zona di raccolta**

Ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 15/11/93, n. 507, e successive modificazioni, la zona di raccolta obbligatoria dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è stabilita su quella parte di territorio comunale raggiungibile con i normali automezzi adibiti al servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani.

**SI INTENDONO SERVITE LE UNITA' IMMOBILIARI DISTANTI FINO A 1000 METRI DAL PIU' VICINO PUNTO DI RACCOLTA**

#### **Art. 13**

##### **Conferimento dei rifiuti**

Il conferimento dei rifiuti costituisce la fase con cui i rifiuti vengono temporaneamente accumulati dagli utenti del servizio e quindi prelevati dal gestore del servizio stesso.

Tali rifiuti solidi urbani interni, ingombranti e non ingombranti ed assimilabili ai rifiuti urbani da conferire al servizio sono accumulati a cura del produttore dei rifiuti stessi e conservati in modo da evitare qualsiasi dispersione od effusioni maleodoranti e successivamente conferiti al servizio di raccolta con le modalità e nei luoghi prescritti dalla gestione del servizio.

Di norma i rifiuti urbani interni ingombranti di cui al punto 2) dell'art. 8 del presente regolamento non sono conferiti mediante i normali sistemi di raccolta né possono essere abbandonati sul marciapiede o sulla sede stradale.

Il conferimento e l'asportazione di detti rifiuti avrà luogo secondo le seguenti modalità:

- Il gestore del servizio di raccolta deve essere informato del tipo di rifiuto da ritirare ed il luogo ove trovasi tale rifiuto;
- Il materiale deve essere collocato in appositi spazi (o vasconi) individuati dall'Amministrazione Comunale e svuotati periodicamente dal gestore del servizio.

#### **Art. 14**

##### **Conferimento differenziato di materiali destinati al recupero**

Il Comune istituisce forme di raccolta differenziata dei rifiuti di cui sia possibile effettuare il recupero dei materiali e di energia stabilendo le relative modalità.

È vietato il conferimento di detti rifiuti al di fuori dei punti di raccolta appositamente istituiti.

#### **Art. 15**

##### **Modalità di effettuazione del servizio**

La raccolta dei rifiuti comprende le operazioni di prelievo e collettamento degli stessi fino all'accumulo in discarica autorizzata secondo le vigenti disposizioni che regolano la materia.

Il servizio di raccolta viene effettuato entro il perimetro di cui all'art. 12, mediante appositi contenitori, posti a cura del servizio stesso ad uso di diversi insediamenti; in rapporto ai singoli ambiti o zone vengono fissate le seguenti distanze massime di collocazione dei contenitori, e la relativa capacità minima:

ZONA/AMBITO (indicativo)	DISTANZA MAX (metri)	CAPACITA' MIN. (litri)
CENTRO	200	1100
PERIFERIA	250	1100
ZONA ALTA (Castello-Aurano-ecc.)	300	1100

Le sopraindicate capacità minime si intendono fissate in via ordinaria. Ove nelle singole zone siano presenti insediamenti con particolare attitudine a produrre rifiuti ingombranti o di rilevante quantità, il servizio dovrà essere potenziato con contenitori di maggiore capacità, o più frequenti.

### **Art. 16 Trasporto dei rifiuti**

Il trasporto comprende tutte le operazioni di trasferimento dei rifiuti da attrezzatura o da impianto al luogo di trattamento.

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche e lo stato di conservazione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie secondo i principi generali di cui all'art. 2 del presente regolamento.

I veicoli adibiti alla raccolta ed al trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico.

I rifiuti ospedalieri di cui all'art. 9 del presente regolamento, dopo la opposizione ad idonei trattamenti di disinfezione o di sterilizzazione devono essere immessi in appositi contenitori a perdere di adeguate caratteristiche di resistenza e dotati di sistema di chiusura che eviti spandimenti accidentali del contenuto.

Tali contenitori vanno quindi immessi in un secondo contenitore di materiale rigido e resistente e munito di chiusura ermetica.

Detti contenitori devono essere facilmente distinguibili per colore o altra caratteristica specifica e recare con evidenza la dicitura "**RIFIUTI OSPEDALIERI TRATTATI**".

Per detti rifiuti vanno inoltre rispettate le ulteriori disposizioni di cui al punto 2.2 della deliberazione 27/7/1984 del Comitato Interministeriale.

Le norme di cui sopra vanno estese a case di cura, e simili, laboratori di analisi, ambulatori, ecc..

### **Art. 17 Trattamento dei rifiuti**

Il trattamento comprende le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione compreso l'incenerimento, il deposito e la discarica nel suolo o sul suolo in impianti ad interrimento controllato.

Il trattamento dei rifiuti deve essere effettuato a mezzo di appositi impianti autorizzati ai sensi del D.P.R. n. 915/1982.

## **TITOLO III NORME RELATIVE AI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI**

### **Art. 18 Conferimento**

I rifiuti urbani pericolosi di cui al punto 4) dell'art. 8 del presente regolamento sono oggetto di conferimento separato presso i punti prestabiliti con ordinanza sindacale, in appositi contenitori

efficienti e aggiornati secondo le più moderne tecnologie tendenti ad evitare conseguenti inquinamenti.

### **Art. 19**

#### **Obbligo di conferimento dei detentori**

È fatto obbligo della consegna delle pile e batterie usate o scadute da parte di chiunque ne faccia commercio o le detenga. Tali detentori sono tenuti a raccogliere istintivamente questi rifiuti ed in particolare batterie, pile al nickel/cadmio ed al mercurio e a conferirli separatamente al pubblico servizio di raccolta nei contenitori o nei locali prestabiliti con ordinanza sindacale.

Le sostanze infiammabili e/o tossiche ed i relativi contenitori etichettati con simboli "T" o "F" devono essere oggetto di un conferimento separato da parte di tutti coloro che ne facciano commercio, dalle utenze artigianali, agricole e di servizi che li usano abitualmente e dei privati che si disfano di quantitativi eccedenti i kg. 5 di prodotti non utilizzati.

Le sostanze farmaceutiche e i reattivi usati nei laboratori medici saranno conferiti separatamente soltanto da esercizi commerciali o da laboratori registrati qualora i quantitativi conferiti superino i 100 kg./anno.

Le modalità per la raccolta separata dei predetti rifiuti urbani pericolosi da parte dei detentori e la periodicità del loro conferimento al servizio pubblico saranno stabiliti con apposita ordinanza sindacale.

Tutti coloro che detengono per commercio i prodotti di cui ai commi 1°, 2° e 3° del presente articolo devono comunicare tale loro attività al gestore del servizio pubblico entro il termine di due mesi indicando cognome, nome o ditta ed indirizzo dove è svolta l'attività relativa a detti rifiuti pericolosi.

### **Art. 20**

#### **Raccolta e stoccaggio**

La raccolta dei rifiuti urbani pericolosi sarà effettuata da parte del gestore del servizio con veicoli delle prescritte autorizzazioni, con la periodicità stabilita nell'ordinanza sindacale di cui all'articolo precedente.

Detti rifiuti così raccolti saranno accumulati, distintamente per ogni tipo, in locali idonei prestabiliti previa apposita etichettatura contenente l'indicazione del giorno e del luogo di raccolta, al fine del controllo del periodo di accumulo provvisorio consentito.

Per le batterie, previo asporto dell'elettrolita da inviare ad un impianto per trattamento chimico-fisico, le carcasse saranno avviate ad una discarica di 2 categ. B.

### **Art. 21**

#### **Smaltimento definitivo**

trascorso il periodo di accumulo, i rifiuti saranno trasferiti per il definitivo smaltimento agli appositi impianti di trattamento debitamente autorizzati.

## **TITOLO IV**

### **NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI**

#### **Art. 22** **Definizione**

Per i rifiuti urbani esterni si intendono i rifiuti di qualsiasi natura o provenienza giacenti sulle strade od aree pubbliche o aree e strade private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei fiumi, laghi e simili.

#### **Art. 23** **Raccolta, trattamento e spazzamento**

Il servizio di raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti urbani esterni viene svolto dalla gestione comunale del servizio smaltimento rifiuti urbani entro il perimetro definito.

Il servizio di raccolta, di trasporto e di trattamento dei rifiuti prodotti sulle rive del mare, dei laghi, dei fiumi e simili, nonché delle scarpate ferroviarie, autostradali, stradali nell'ambito del territorio comunale è a carico dei titolari del rispettivo bene demaniale o dell'eventuale concessionario.

La frequenza e le modalità dei servizi di spazzamento sono stabilite con ordinanza del Sindaco in relazione alle tendenze, ai bisogni ed alle tecnologie adottate per ogni singolo settore, garantendo il rispetto delle norme di cui all'art. 2 del presente regolamento.

#### **Art. 24** **Contenitori porta rifiuti**

Per il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico la gestione del servizio potrà installare nei vari punti ove sarà ritenuto necessario appositi contenitori per rifiuti cartacei.

È proibito usare tali contenitori per il conferimento di rifiuti interni, ingombranti, nocivi, pericolosi, vetri e simili.

#### **Art. 25** **Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private**

Le aree e locali di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate o no, ed in genere qualunque locale privato destinato ad uso di magazzino, deposito ecc. devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori o proprietari e devono inoltre essere conservati liberi da materiali inquinanti e comunque nel rispetto delle norme di cui all'art. 2 del presente regolamento.

Conduttori e proprietari di fabbricati e di aree private dovranno provvedere a cooperare con l'autorità comunale alla tutela dell'ambiente evitando il degrado, l'inquinamento del territorio, provvedendo ad eseguire tutte quelle opere necessarie a salvaguardare l'ecologia ambientale.

#### **Art. 26** **Pulizia dei terreni non edificati**

I proprietari, i locatari, i conduttori di aree non fabbricate, qualunque sia l'uso o la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti di qualsiasi natura, da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.



A tale scopo le aree private urbane debbono essere opportunamente recintate, munite dei necessari canali di scolo e di ogni altra opera idonea ad evitare qualsiasi forma di inquinamento, curandone con diligenza la corretta gestione dell'ambiente.

**Art. 27**  
**Pulizia dei mercati**

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso o al dettaglio, su aree coperte o scoperte, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, debbono mantenere il suolo da essi occupato e l'area attorno ai rispettivi posteggi sgombra da rifiuti di qualsiasi tipo, sia provenienti dalla propria attività o conseguenti alla stessa attività, scaricando i rifiuti negli appositi cestini predisposti o gestiti dal servizio di raccolta.

**Art. 28**  
**Aree occupate da esercizi pubblici**

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di posteggi su aree pubbliche o di uso pubblico, come caffè, alberghi, ristoranti, e simili devono provvedere alla costante pulizia dell'area da essi occupata provvedendo a fornire i locali e le aree di appositi cestini raccoglitori. I rifiuti così raccolti vanno conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni. All'orario di chiusura le aree di posteggio vanno perfettamente ripulite.

**Art. 29**  
**Carico e scarico di merci e materiali**

Chiunque effettui operazioni di carico, scarico, trasporto di merci o materiali o vendita di merce in forma ambulante deve evitare di abbandonare rifiuti sull'area pubblica. In ogni caso, ad operazioni ultimate, deve provvedere alla pulizia dell'area medesima. In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata dalla gestione del servizio di raccolta rifiuti urbani, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili inadempienti e la rilevazione del processo contravvenzionale ai sensi di legge e di regolamento.

**Art. 30**  
**Servizi integrativi del servizio di raccolta rifiuti**

Sono di competenza del servizio di raccolta di rifiuti urbani:

- Pulizia periodica delle fontane, fontanelle, gallerie, monumenti pubblici;
- Diserba mento periodico dei cigli stradali o di altre aree pubbliche;
- Espurgo dei pozzetti stradali e cavitoie;
- Defissione di manifesti abusivi o cancellazione di scritte non consentite.

Con deliberazione del Consiglio Comunale potranno essere affidati alla gestione comunale di raccolta dei rifiuti altri servizi.

**Art. 31**  
**Asporto di scarichi abusivi**

In caso di scarichi abusivi su aree pubbliche o di uso pubblico, gli addetti al servizio di raccolta rifiuti o di polizia urbana, preposti alla repressione di violazioni, provvederanno ad identificare il responsabile il quale dovrà procedere alla rimozione dei rifiuti, ferme restando le sanzioni previste.

In caso di inottemperanza il Sindaco adotta ordinanza a carico dei contravventori fissando un termine, trascorso il quale inutilmente, provvederanno alla rimozione dei rifiuti gli addetti al servizio pubblico di raccolta rifiuti con spesa a carico degli inadempienti.

### **Art. 32** **Sgombero della neve**

In caso di nevicata il servizio pubblico raccolta rifiuti provvederà a mantenere e/o ripristinare il traffico veicolare o pedonale mediante:

- Rimozione e sgombero delle sedi stradali carreggiabili, degli incroci e degli spiazzi prospicienti gli uffici pubblici ed i luoghi di pubblico interesse;
- Lo spargimento di cloruri o di miscele criodrauliche per dissolvere neve o ghiaccio.

È fatto obbligo agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via, dello spalamento della neve dai marciapiedi per l'intera larghezza degli stessi e per tutto il fronte degli stabili da essi occupati.

### **Art. 33** **Rifiuti di attività edilizie**

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, al restauro o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino insudiciate da tali attività e, in ogni caso, non abbandonarvi residui di alcun genere.

### **Art. 34** **Aree di soste per nomadi**

Nelle aree assegnate alla sosta dei nomadi secondo le normative vigenti, viene istituito uno specifico servizio di smaltimento ed i nomadi sono tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente regolamento e quelle specificamente emanate con apposita ordinanza sindacale.

## **TITOLO V** **DIVIETI – CONTROLLI – SANZIONI**

### **Art. 35** **Divieti**

- 1) È vietato l'abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti su aree pubbliche o adibite ad uso pubblico ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 10/9/82, n. 915.
- 2) È vietata ogni forma di cernita, rovista mento o recupero "non autorizzate" dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale ovvero presso le discariche controllate dai servizi comunali di smaltimento dei rifiuti.
- 3) È vietato esporre sacchetti contenenti rifiuti sulla via pubblica nei giorni e fuori delle ore precisati negli orari del servizio di raccolta.
- 4) È vietato l'uso improprio dei vari tipi di contenitori forniti dall'Amministrazione per la raccolta dei rifiuti.
- 5) È vietato intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che intralcino il servizio stesso.
- 6) È vietato il conferimento di imballaggi voluminosi nei recipienti di raccolta dei rifiuti se non siano stati precedentemente sminuzzati.

- 7) È vietato il conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di materiali accesi, non completamente spenti o tali da danneggiare il contenitore.
- 8) È vietato lo spostamento dei contenitori dei rifiuti dalla sede in cui sono stati collocati.
- 9) È vietato inserire nei contenitori normali rifiuti di vetro o comunque prodotti che possono causare lesioni.
- 10) È vietato conferire al servizio comunale di smaltimento rifiuti etichettati con la lettera "T" o "F" soggetti a particolare conferimento previsto dagli artt. 18 e 19.
- 11) È vietato conferire al servizio urbano i rifiuti pericolosi quali batterie, pile, soggetti a particolare conferimento come al punto precedente.
- 12) È vietato conferire al servizio comunale di smaltimento prodotti farmaceutici soggetti a particolare conferimento come ai precedenti punti 10) e 11) del presente articolo.
- 13) È vietato abbandonare bottiglie di vetro fuori dalle campane previste per la raccolta vetro.
- 14) È vietato smaltire rifiuti tossici nocivi al di fuori delle norme di cui all'art. 16 del D.P.R. 10/9/82, n. 915.
- 15) È vietato il conferimento dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani al servizio di smaltimento senza avere stipulato apposita convenzione con la gestione del servizio.
- 16) È vietato il conferimento al servizio di smaltimento dei rifiuti ospedalieri non assimilati ai rifiuti urbani.
- 17) È vietato l'imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con gettito di piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta e simili), escrementi di animali, spandimento di olio e simili.

### **Art. 36** **Controlli**

Ai sensi dell'art. 104, comma 2°, del D.P.R. 24/7/77, n. 616 e dell'art. 7 del D.P.R. 10/9/82, n. 915, le Province sono preposte al controllo dello smaltimento dei rifiuti.  
Rimangono valide le competenze della vigilanza urbana sulla base delle norme legislative e dei regolamenti comunali.

### **Art. 37** **Sanzioni**

Le violazioni al presente regolamento, ove non concretino ipotesi di altro illecito perseguibile penalmente, sono punite con le sanzioni amministrative e/o penali previste dal Titolo V del D.P.R. 10/9/82, n. 915, artt. 24 e seguenti o specifiche norme Regionali.  
Alle attività di accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative di cui sopra, si applicano le disposizioni di cui al capo I della legge 24/11/81, n. 689 recante norme sulla depenalizzazione.  
Nei confronti di chiunque non ottemperi alle ordinanze sindacali emesse nei casi eccezionali e di urgente necessità di cui all'art. 12 del D.P.R. n. 915/82 si applicano le pene e ammende previste dall'art. 29 del citato D.P.R. n. 915/82.  
Nei confronti dei titolari degli Enti e imprese che effettuano lo smaltimento dei rifiuti senza autorizzazione o non osservano le prescrizioni previste si applicano le pene e le ammende di cui agli artt. 25, 26 e 27 del D.P.R. 10/9/82, n. 915.

## **TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 38**

#### **Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali**

Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le norme di cui al D.P.R. 10/9/82, n. 915, alla deliberazione del Comitato Interministeriale del 27/7/84 modificata ed integrata con deliberazione dello stesso Comitato Interministeriale 13/12/84, nonché quanto previsto dai regolamenti comunali di igiene-sanità e di Polizia Urbana e dalle leggi e disposizioni regionali inerenti i rifiuti solidi urbani e assimilati.

### **Art. 39**

#### **Efficacia del presente regolamento**

Il presente regolamento, dopo le approvazioni di legge e la pubblicazione all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi, entra immediatamente in vigore.  
Ogni disposizione locale contraria o incompatibile con il presente regolamento si deve intendere abrogata.